

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-626 del 10/02/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA FERLIN S.S. con sede legale e impianto nel Comune di Bondeno (FE), localita' Burana, Via Piretta Rovere n. 453 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di allevamento bovini e produzione latte.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-654 del 10/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 30738/2020/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA FERLIN S.S.** con sede legale e impianto nel Comune di Bondeno (FE), località Burana, Via Piretta Rovere n. 453 - **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **allevamento bovini e produzione latte**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 16.10.2020, con completamento in data 23.11.2020, trasmessa dal SUAP del Comune di Bondeno (FE) e assunta al P.G. di Arpae il 01.12.2020 con il n. PG/2020/173737, presentata allo stesso SUAP - Protocollo istanza n. 36928 in data 24.11.2020, dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA FERLIN S.S. nella persona di Graziano Ferlin in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Bondeno (FE), località Burana, Via Piretta Rovere n. 453, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di allevamento bovini e produzione latte;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico in subirrigazione di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Titolo abilitativo in merito alla matrice rumore, previsto dalla Legge 447/95;
- Utilizzo agronomico effluenti di allevamento;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la “Comunicazione di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento” n. 25436, di modifica n. 4, allegata all'istanza e già precedentemente acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/166604 del 29.10.2019;

VISTA la nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2020/185239 del 21.12.2020, inviata al SUAP del Comune di Bondeno, quale esito verifica della completezza documentale, sostanzialmente positivo e segnalazione che, relativamente alla matrice acqua, essendo lo scarico derivante, come dichiarato dalla Ditta, dal servizio igienico e dal lavaggio occasionale con acqua e saponi ordinari della sala mungitura, ai sensi della D.G.R. n. 1053/2003, lo stesso viene classificato come scarico di acque assimilate alle domestiche per legge e pertanto di competenza di questa Agenzia e non del Comune di Bondeno come indicato nella nota SUAP di invio dell'istanza (Prot. Arpae PG/2020/173737 prima citato);

VISTA la Relazione Tecnica scarichi idrici del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2021/3791 del 12.01.2021, nella quale esprime valutazione favorevole al progetto presentato relativo allo scarico di acque assimilate alle domestiche, in base alla D.G.R. 1053/2003, mediante subirrigazione, provenienti dall'allevamento bovini e produzione di latte, nel rispetto delle disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7, comma IV della D.G.R. 9 Giugno 2003, n. 1053, relativamente alla manutenzione, a condizione che venga aggiornata la planimetria del sistema fognario con l'eliminazione del pozzetto di distribuzione ispezionabile posto a valle del pozzetto con sifone di cacciata e a monte della tubazione di dispersione, in quanto non previsto nell'Allegato 5 della Deliberazione 4 Febbraio 1977 e che potrebbe essere, altresì, fonte di ristagno del liquame ostacolandone la corretta dispersione nel terreno;

VISTA la nota di questo Servizio Prot. n. PG/2021/5686 del 15.01.2021 inviata al SUAP del Comune di Bondeno, di richiesta integrazioni;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Bondeno, Prot. n. 2924 del 29.01.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/9502 del 21.01.2021, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta e il parere favorevole Prot. n. 1927 del 21.01.2021, relativo all'impatto acustico, rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, nel quale, verificato che l'immobile nel quale sarà insediata l'attività è localizzato in classe acustica III "Aree di tipo misto", lo stesso Servizio prende atto favorevolmente della seguente documentazione ricompresa tra gli elaborati allegati all'istanza: - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, con la quale dichiara che l'attività, sebbene non rientri tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale, adottata con DCC n- 32 del 07.04.2014; - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale Rappresentante della Ditta, con la quale dichiara che le emissioni di rumore derivanti dall'attività non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio;

VISTA la planimetria aggiornata allegata alla nota SUAP Prot. n. 2924/2021, sopra citata;

VISTA la nota di HERA S.p.A. Prot. n. 20990 del 03.02.2011, allegata all'istanza, in cui certifica che l'immobile della Società Agricola Ferlin è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA FERLIN S.S.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Bondeno (FE), località Burana, Via Piretta Rovere n. 453, codice fiscale n. 01832750382, per l'esercizio dell'attività di **allevamento bovini e produzione latte**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Effluenti	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli	Arpae

allevamento	effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato delle acque reflue assimilate alle domestiche, mediante sistema di subirrigazione, provenienti dall'allevamento bovini e produzione di latte è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - PLANIMETRIA DEL SISTEMA FOGNANTE;
2. L'impianto e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, sopra citata; .
3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nel capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, relativamente alla manutenzione del sistema di subirrigazione. In particolare, il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto.

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità

massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.